

## **TIEMME S.p.A.**

### **DISCIPLINARE DI REGOLAZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE FORNITORI AUTOBUS – SETTORI SPECIALI**

#### **1. Generalità**

Tiemme S.p.A., in applicazione e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 128, 132, 134, 135 e 136 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., intende istituire un proprio sistema di qualificazione al quale ammettere i fornitori di autobus di classe I, II, III, A e B di cui all'allegato 1 Direttiva 2001/85/CE. L'avviso (di cui all'allegato XIV del D.Lgs. 50/2016) sull'esistenza del sistema di qualificazione viene reso pubblico secondo le modalità dell'art 128 del suddetto Codice.

Il presente disciplinare, redatto nel rispetto del vigente Codice Appalti (D.Lgs 50/2016 e s.m.i - di seguito Codice), in osservanza dei principi di derivazione comunitaria di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza anche nell'attività contrattuale soprasoglia comunitaria (vedi anche artt. 29 e 30 del D.Lgs 50/2016), regola l'istituzione e la gestione di un sistema di qualificazione fornitori autobus di classe I, II, III, A e B di cui all'allegato 1 Direttiva 2001/85/CE.

#### **2. Definizioni principali**

**Sistema di qualificazione (fornitori autobus):** sistema disciplinato dall'art. 134 del d.Lgs. 50/2016 nei cui elenchi sono iscritti e classificati i fornitori di autobus delle classi di cui al precedente art. 1, (in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti) che Tiemme si riserva di invitare alle procedure ristrette e/o negoziate che potrà esperire durante i tre anni di validità del sistema stesso;

**Codice dei Contratti Pubblici:** D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Classi:** tipologie di autobus come definite dall'allegato 1 della Direttiva 2001/85/CE;

**Direttiva 2001/85/CE:** direttiva comunitaria recante disposizioni da applicare ai veicoli adibiti al trasporto dei passeggeri aventi più di 8 posti a sedere oltre al conducente;

**Soglia di rilevanza comunitaria nei settori speciali (per i contratti pubblici di servizi e forniture):** si tratta di una soglia di importo (indicata all'art. 35, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e periodicamente rideterminata con provvedimento della Commissione europea) oltre la quale sono previsti obblighi di pubblicità in ambito sovranazionale;

**Periodo di interdizione:** periodo di sospensione dell'iscrizione al sistema durante il quale il soggetto "interdetto" non può essere invitato a partecipare alle procedure di gara eventualmente indette in tale periodo temporale.

### 3. Documentazione e requisiti per l'ammissione

Possono presentare istanza di ammissione al sistema di qualificazione gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016; tali operatori devono essere in possesso dei requisiti di ammissione stabiliti dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art 134 co. 2 e dell'art. 136 del D.lgs 50/2016 e devono rispettare i criteri di selezione di cui al presente disciplinare. E' ammessa la partecipazione di imprese stabilite in altri paesi appartenenti all'Unione Europea. In tale ipotesi le imprese straniere devono presentare la stessa documentazione prevista per le imprese italiane o equivalente, in base alla legislazione dello stato di appartenenza. Tutti i documenti se redatti in una lingua diversa dall'italiano dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/certificazione richieste nel presente disciplinare devono essere rese preferibilmente utilizzando i modelli pubblicati sul sito di Tiemme, che dovranno essere sottoscritti con dispositivo di firma digitale avente un certificato in corso di validità. **Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi di concorrenti** si applicano le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per essere ammessi al sistema, unitamente alla domanda di ammissione (All. 1) con l'indicazione delle classi per cui si chiede la qualificazione, gli operatori economici dovranno presentare anche la seguente documentazione ed essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- a) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. rilasciato in data non anteriore a 6 (sei) mesi dal termine di presentazione della domanda di qualificazione, dal quale risulti l'attinenza dell'attività dell'impresa rispetto all'oggetto del sistema di qualificazione ed il mancato verificarsi nell'ultimo quinquennio di procedure fallimentari, concordato preventivo, amministrazione controllata. Qualora la legislazione dei Paesi stranieri non contempli il rilascio del suddetto certificato, potrà essere prodotto un documento equivalente con annessa traduzione in lingua italiana, rilasciato in base alla legge dello stato di appartenenza.

Tale certificato in alternativa può essere sostituito da una dichiarazione, da rendersi nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, che contenga tutti i dati risultanti dal certificato e che sia sottoscritta con firma digitale dal titolare e/o legale rappresentante dell'impresa che intende qualificarsi.

- b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione da redigersi compilando il DGUE (fac-simile Allegato 2 DGUE), sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'impresa che sotto la propria responsabilità attesti:
  - b.1) che l'impresa non si trova in nessuno dei casi previsti tra i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i (tale dichiarazione viene resa compilando la parte III, sezioni A, B ,C, D del DGUE);
  - b.2) di aver conseguito un fatturato specifico nel settore di attività oggetto del sistema di qualificazione, negli ultimi 3 esercizi,<sup>1</sup> complessivamente non inferiore ad € 6.000.000,00; per gli operatori economici che richiedono di essere ammessi al sistema per le sole classi A e B tale valore complessivo è ridotto ad almeno € 3.000.000 nel triennio (dovrà essere compilata la parte IV, sez. B, punto 2 a del DGUE).

---

<sup>1</sup> Il riferimento è agli ultimi tre esercizi conclusi, precedenti l'anno nel quale l'impresa fa richiesta di qualificazione.

b.3) la fornitura di veicoli su gomma per il trasporto pubblico passeggeri relativa agli ultimi 3 esercizi, con specifica indicazione:

- per ciascuna classe dei modelli dei veicoli, con una sintetica descrizione delle loro caratteristiche (allegare scheda tecnica al DGUE);

- le aziende di trasporto alle quali sono stati forniti con la specificazione dell'anno di fornitura, del modello, del numero di mezzi forniti e degli importi fatturati ad ogni singola azienda negli ultimi 3 esercizi (compilare la parte IV, sez. C punto 1 b) del DGUE);

c) scansione della dichiarazione in originale o della copia conforme rilasciata da almeno tre dei committenti circa il buon esito della fornitura. Le dichiarazioni o le copie conformi devono riferirsi al buon esito di forniture avvenute nel corso degli ultimi 3 esercizi e devono riferirsi a veicoli appartenenti alle classi per le quali è richiesta l'ammissione;

d) scansione della dichiarazione originale di almeno un istituto di credito che attesti il possesso di idonee referenze bancarie da parte dell'impresa che chiede l'iscrizione;

e) descrizione della struttura assistenziale post vendita, modalità, termini e luogo di esecuzione degli interventi in garanzia e dei tempi necessari per l'approvvigionamento dei ricambi;

f) sintetica descrizione tecnica delle attività (impresa commerciale o di produzione), degli eventuali siti di produzione o commercializzazione, della capacità produttiva ecc;

g) disponibilità ad effettuare lavori di manutenzione con predefiniti indici di disponibilità veicoli, in officine e carrozzerie dell'impresa o autorizzate dalla stessa, preferibilmente dislocate nella città di Piombino e circondario della Val di Cornia e nelle province di Arezzo, Siena, e Grosseto;

h) l'impegno a fornire i ricambi per un periodo non inferiore a 10 anni decorrenti dalla data di cessazione della produzione dei veicoli e comunque per non meno di 15 anni dalla data di immatricolazione dei veicoli forniti;

i) qualora possedute, scansione delle copie della certificazione di qualità, ambientale e di sicurezza nonché della certificazione di responsabilità sociale ed etica (SA8000); in alternativa al possesso delle predette certificazioni, potrà essere presentata una dichiarazione attestante il rispetto delle norme in essa contenute (Allegato 3 Check list fornitori).

### **Istruzioni per la compilazione del DGUE**

La parte I del DGUE è già compilata da Tiemme, mentre l'operatore economico dovrà compilare la parte II – Informazioni sull'operatore economico – con riferimento a ciascun campo previsto nelle sezioni A, B e C (la sez. C dovrà essere compilata solo in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui al successivo paragrafo 4 del presente disciplinare). La sez. B – Informazioni su rappresentanti dell'operatore economico - potrà essere ripetuta tante volte quanti sono i soggetti muniti di potere di rappresentanza (anche cessati); il legale rappresentante può rendere (per quanto a sua conoscenza), le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2 anche in nome e per conto dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo. In tale ipotesi dovrà elencare nella sez. B parte II, i soggetti di cui al comma 3 e dovrà compilare la parte VI – Dichiarazioni

finali – precisando che rende le dichiarazioni dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 anche in nome e per conto dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 e dei cessati. Relativamente alla parte III – Motivi di esclusione – dovranno essere compilate tutte le sezioni A, B, C, D. Relativamente alla parte IV – Criteri di selezione – dovranno essere compilate le sezioni A (Idoneità) punto 1), la sezione B (Capacità economica e finanziaria) punto 2 a), la sezione C (Capacità tecniche e professionali) punto 1 b) e la sezione D (Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale); la compilazione di tale ultima sezione D è facoltativa e potrà essere compilato in alternativa l’allegato 3 – Check list fornitori. Terminata la compilazione il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa che chiede di essere ammessa al Sistema.

L’assenza anche di uno solo dei documenti o delle dichiarazioni richieste dalla lettera a) alla lettera i), o la mancata indicazione delle informazioni richieste nel modello allegato 2 DGUE, poiché essenziali ai fini della valutazione dell’impresa, non consentirà l’ammissione al sistema.

Tutti i documenti da allegare all’istanza di ammissione (anche la scansione della copia della visura camerale, della referenza bancaria, delle dichiarazioni di buon esito della fornitura e della copia delle certificazioni) dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico che chiede l’ammissione al Sistema, in quanto la sottoscrizione da parte di quest’ultimo equivale ad espressa dichiarazione resa dallo stesso, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che la scansione dei documenti caricati sul disco o sulla chiavetta USB sono conformi ai documenti originali in possesso dell’impresa.

Le dichiarazioni sostitutive per le quali sono stati predisposti i fac-simile allegati, dovranno essere rese preferibilmente utilizzando tali modelli. Qualora l’operatore economico decida di non utilizzarli, dovrà comunque riprodurne il contenuto conformemente ai modelli allegati.

In caso di domanda presentata da imprese riunite o consorziate la documentazione di cui al paragrafo 3, dovrà essere prodotta dall’impresa Capogruppo e da ciascuna impresa mandante. Resta inteso che i requisiti soggettivi dovranno essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento mentre quelli di capacità tecnica ed economica, sempreché frazionabili, dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria in misura non inferiore al 60% e da ciascuna delle imprese mandanti in misura non inferiore al 20%, di quanto richiesto cumulativamente, fermo restando che il totale dovrà essere pari all’intero ammontare richiesto.

L’ammissione al sistema sarà comunicata da Tiemme a mezzo pec, con le modalità e nel rispetto dei termini di cui all’art. 132, comma 2 del Codice; i richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni con le modalità di cui al comma 3 dell’art. 132 del Codice.

#### **4. Avvalimento**

Ai sensi dell’art 89, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, gli operatori economici di cui all’art. 45, singoli, consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 48 del predetto Decreto, potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e/o professionale, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.

In caso di avvalimento il richiedente l'ammissione al sistema dovrà compilare il DGUE nella apposita sezione e dovrà allegare alla richiesta di ammissione una dichiarazione contenente la specifica indicazione dell'impresa ausiliaria e dei requisiti di cui intende avvalersi; dovrà inoltre produrre:

- il DGUE dell'impresa ausiliaria con cui la stessa attesta di non ricadere fra i motivi di esclusione previsti dall'art 80 D.Lgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il richiedente e verso Tiemme a mettere a disposizione le risorse di cui il richiedente stesso è carente, per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione; oppure in caso di avvalimento tra imprese dello stesso gruppo, la dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discende l'obbligo di mettere a disposizione le risorse;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'impresa avvalente a mettere a disposizione le risorse di cui questa è carente per tutta la durata del sistema; l'impresa ausiliaria e quella avvalente hanno l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venir meno la disponibilità delle risorse.

Il concorrente che intende qualificarsi e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di Tiemme. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Anche la documentazione relativa all'avvalimento dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

### ***5. Presentazione della domanda di ammissione***

La domanda di ammissione (vedi All. 1) sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con l'indicazione delle classi per le quali è richiesta l'ammissione al sistema, corredata dalla documentazione indicata al precedente paragrafo 3 del disciplinare, dovrà pervenire in busta chiusa, a TIEMME S.p.A. – Gare e contratti – S.S. 73, Levante n. 23, 53100 Siena. Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura “Domanda di ammissione al sistema di qualificazione per la fornitura di autobus”.

Il plico dovrà contenere **tutta la documentazione richiesta nel presente disciplinare che dovrà essere fornita esclusivamente su supporto informatico (disco o chiavetta USB) e dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa che richiede l'ammissione.**

Tiemme S.p.A. si riserva di accertare, anche con verifiche ispettive c/o la sede dell'impresa e/o richiedendo ulteriore specifica documentazione, la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di dichiarazioni non veritiere, ovvero in caso di mancata produzione della ulteriore documentazione entro 15 giorni dalla richiesta, Tiemme S.p.A. potrà non ammettere al sistema l'impresa o revocare l'ammissione, fatto salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali danni dalla stessa subiti e ferme restando le sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci.

*In caso di mancata ammissione o revoca dell'ammissione per i casi sopra descritti, sarà applicato un provvedimento interdittivo annuale e solo alla scadenza dello stesso, rimosse le cause che hanno originato la non ammissione o la revoca, potrà essere ripresentata domanda di ammissione.*

L'accesso al sistema di qualificazione è continuativo: nel corso del triennio di validità dello stesso potrà pertanto, in qualsiasi momento, essere presentata domanda di ammissione.

Per partecipare alle procedure di gara che saranno indette durante il periodo di vigenza del sistema gli operatori economici dovranno comunque aver ottenuto l'ammissione al sistema stesso almeno 10 giorni prima rispetto alla data di spedizione della lettera d'invito.

## **6. Norme Regolatrici della tenuta degli Elenchi**

Il sistema di qualificazione è istituito e gestito separatamente per le diverse classi di ammissione I, II, III, A e B della Direttiva 2001/85/CE. La domanda di ammissione può essere presentata per una o più classi purché compatibili con le attività autocertificate nel rispetto delle modalità sopra previste, comprovate dalle scansioni delle dichiarazioni in originale o delle copie conformi circa il buon esito delle forniture e purché ricorrano tutte le altre condizioni previste.

Al positivo riscontro delle suddette condizioni, l'operatore economico è ammesso al sistema per le classi richieste. L'esito della domanda di ammissione al sistema, sarà comunicata all'operatore economico richiedente a mezzo pec, all'indirizzo segnalato nel DGUE.

Le imprese qualificate, per essere invitate alle gare per la fornitura di autobus indette da Tiemme con procedura ristretta o negoziata, dovranno aver ottenuto l'ammissione al sistema almeno 10 giorni prima rispetto alla data di spedizione della lettera d'invito.

In qualsiasi momento, per l'intero periodo di validità del sistema di qualificazione, ai sensi dell'art 134 co.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., altri operatori economici in possesso dei requisiti previsti, potranno richiedere di essere ammessi al sistema.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art 134 comma 3 del Codice, altri enti aggiudicatori potranno avvalersi del presente sistema di qualificazione dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

## **7. Variazione dati e requisiti**

7.1 I soggetti ammessi hanno comunque l'obbligo di comunicare immediatamente a mezzo pec (all'indirizzo [tiemmespa@pec.it](mailto:tiemmespa@pec.it)) ogni eventuale variazione dei dati trasmessi nonché di

mantenere il possesso dei requisiti che hanno consentito l'accreditamento al sistema e sono pertanto obbligati a comunicare ogni eventuale modifica che possa incidere sulla loro capacità tecnica, economica, finanziaria e professionale per l'intero periodo di validità dello stesso. La perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art 80 del D.Lgs 50/2016 sarà motivo di cancellazione dal sistema, da comunicarsi con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 132 del Codice.

7.2 Sarà invece motivo di interdizione per un periodo di mesi 6 (sei), la mancata comunicazione della variazione degli altri dati dichiarati in fase di richiesta di ammissione (e non riconducibili ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016), che comporti la perdita temporanea anche di uno solo degli altri requisiti che hanno consentito l'ammissione. La comunicazione di interdizione sarà trasmessa da Tiemme a mezzo pec. La successiva riammissione al sistema dovrà essere richiesta a mezzo pec dall'operatore economico, che dovrà produrre idonea documentazione a comprova del possesso dei requisiti di qualificazione necessari nel rispetto delle disposizioni di cui al presente disciplinare e di quelle di cui agli artt. 134 e 136 del D.Lgs. 50/2016.

### **8. Durata del sistema di qualificazione**

Il periodo di validità del presente sistema di qualificazione (fatta salva la cessazione anticipata dello stesso che potrà essere disposta da Tiemme a suo insindacabile giudizio), **decorre dal 22/01/2019 al 21/01/2022**. Si applica l'art. 128, comma 3, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

### **9. Cause di cancellazione dal sistema**

9.1 L'iscrizione al sistema cessa automaticamente alla data indicata al precedente art. 8 e nel caso in cui si verifichi una delle seguenti fattispecie, all'esito di un provvedimento motivato preso da Tiemme:

- nei casi di cui al precedente paragrafo 7.1;
- nei casi di cui al precedente paragrafo 7.2 qualora il fornitore non presenti istanza di riammissione al sistema entro 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di cessazione del provvedimento di interdizione.
- nel caso di eventuale anticipazione della data di scadenza del sistema disposta ad insindacabile giudizio di Tiemme SpA.

9.2 In tutti i casi di cancellazione Tiemme provvede a darne comunicazione motivata al soggetto iscritto, con le modalità previste.

### **10. Ulteriori informazioni**

L'iscrizione al sistema non vincola comunque Tiemme S.p.A. all'acquisto di autobus che resta subordinato all'esito delle gare esperite e alle insindacabili deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Tiemme, nonché all'erogazione dei contributi pubblici.

Per irregolarità formali, per motivi di opportunità, di interesse (preesistente o sopravvenuto) pubblico e di interesse della società stessa e comunque a suo insindacabile giudizio, Tiemme potrà

anche anticipare la scadenza del presente sistema senza che per questo gli operatori economici possano vantare pretese a titolo risarcitorio o d'indennizzo.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, per le finalità connesse all'adozione del sistema e nell'ambito delle gare bandite durante il periodo di validità del sistema stesso nonché nella successiva fase di stipula dei contratti.

Le richieste di informazioni potranno essere inviate a mezzo mail al seguente indirizzo [segreteria.siena@tiemmespa.it](mailto:segreteria.siena@tiemmespa.it), riportando nell'oggetto la seguente dizione: "Sistema qualificazione fornitori autobus – Richiesta chiarimenti".

Le richieste di informazioni o i quesiti, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana.

Il presente disciplinare regola la tenuta degli elenchi di cui al sistema di qualificazione fornitori autobus di Tiemme e la selezione dei soggetti iscritti in osservanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Gli operatori economici ammessi all'Albo Fornitori per l'affidamento di forniture, servizi, lavori ed incarichi professionali, ***di valore inferiore alle soglie comunitarie***, che intendono essere ammessi anche al presente sistema di qualificazione sono esentati dal provare il possesso di requisiti già dimostrati con la documentazione trasmessa, qualora questa risulti ancora valida alla data di presentazione della richiesta di ammissione al presente sistema di qualificazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Massimiliano Pellegrini, Direttore d'Esercizio di Tiemme S.p.A.

Le eventuali controversie sulla interpretazione e/o applicazione in merito a quanto stabilito nel presente disciplinare saranno devolute in via esclusiva al Foro di Arezzo ed al Tribunale Amministrativo della Toscana per le rispettive competenze.

### ***11. Modalità di informazione e pubblicità***

L'informazione circa l'istituzione del presente sistema di qualificazione è conforme alle modalità previste dall'art. 128 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

### ***12. Data di spedizione dell'avviso***

L'avviso è stato trasmesso alla GUUE in data 21/01/2019.